

CONSIGLIO DI STATO

Sezione IV, decisione 5 dicembre 1891, *Ric. Deputazione provinciale di Parma*.

Giunta provinciale amministrativa — Regolamenti di tassa di famiglia — Approvazione e modificazioni — Competenza (L. 26 luglio 1868, art. 8; L. 30 dicembre 1888, art. 64).

Spetta alla Giunta provinciale amministrativa, e non alla Deputazione provinciale, approvare e modificare i regolamenti sulle tasse di famiglia e fuocatico. (1)

La Sezione, ecc. — Attesochè non appare fondata la credenza della Deputazione provinciale che la preparazione di regolamenti per l'applicazione della tassa di famiglia non possa essere ascritta tra le attribuzioni di *tutela*. Nelle nostre leggi amministrative la parola di *tutela* ha significato assai diverso da quello che le è assegnato nel diritto civile. Il tutore rappresenta il pupillo e ne amministra i beni, laddove l'autorità tutoria nella pubblica amministrazione non ha tali attribuzioni e solo si sostituisce all'ente tutelato, non per ragioni di presunta incapacità, ma quando quest'ente omette di adempiere alcuni obblighi imposti dalle leggi. Cotesta tutela fa parte della vigilanza spettante allo Stato sulle amministrazioni locali affinché raggiungano i loro fini conformemente alle leggi, e si esercita talvolta con l'approvazione dei loro atti; tale altra sostituendo l'autorità tutoria all'ente tutelato, come si è detto testè; in altre contingenze annullando gli atti contrari alle leggi, e infine anche esprimendo pareri attinenti agli interessi e alle ragioni dell'ente tutelato. Ciò non vuol dire che in tutti i casi in cui le leggi prescrivono che si domandi il parere delle Deputazioni provinciali intorno a materie riguardanti l'Amministrazione dei Corpi locali deferiscano loro un'attribuzione tutoria e che quindi si debba interpretare l'art. 64 della legge 30 dicembre 1888 nel senso che tutti questi poteri indistintamente debbano entrare nella competenza della Giunta provinciale amministrativa.

E' mestieri di esaminare di volta in volta l'indole della materia, il carattere del voto richiesto alla Deputazione provinciale e le conseguenze sue, per riconoscere se si tratti di tutela o di un'attribuzione di diversa natura.

Ma nel caso di cui si ragiona, alla Deputazione era affidato un compito, che strettamente si collega con la tutela dei Comuni e dei loro amministrati. Si vuole infatti impedire dei conflitti fra i vari Comuni della provincia e dare alla tassa di famiglia ordini tali che, pur provvedendo in modo efficace alle finanze municipali, non offendano le ragioni dei contribuenti. Erra il ricorso sostenendo che la legge del 26 luglio 1868 affidò la proposta dei regolamenti alle Deputazioni provinciali, considerandole come emanazioni e rappresentanza del Consiglio provinciale sopra un argomento che si riferisce ad un interesse generale della popolazione provinciale, piuttostochè a interessi dei singoli Comuni. Quando leggi speciali hanno assegnato uffici particolari alle Deputazioni, guardando ad esse non come ad autorità tutoria, ma come a delegazione del Consiglio provinciale, ne diedero qualche indizio. Così la legge 17 maggio 1866, ricordata nel ricorso, la quale stabilì che, in caso di opposizione all'istituzione di fiere e mercati decidesse la Deputazione provinciale, essendosi aperto l'adito all'appello presso il Consiglio provinciale, si diede chiara testimonianza che si guardava la Deputazione come a rappresentanza del Consiglio. E occorre appena di avvertire come rispetto alla tassa di famiglia non si tratti d'interesse generale della popolazione della provincia, giacchè la legge lascia in facoltà dei singoli Comuni di ricorrere o no alla tassa medesima. Nè giova il dire, come fa il ricorso, che dovendo l'imposta esser deliberata dalla maggioranza dei contribuenti, ne consegue che lo assetto della tassa di famiglia spetta alla Deputazione, corpo interamente elettivo, anzichè alla Giunta provinciale amministrativa, nella quale ha parte, e non piccola, l'elemento governativo.

Il legislatore affidando al Governo del re l'approvazione dei regolamenti sulla tassa provinciale, ha già risposto a tale obbiezione. Ad ogni modo non appartiene alla Deputazione o alla Giunta di votare il tributo, sibbene di stabilirne le discipline; la gravezza è poi stabilita dalla legittima rappresentanza dei contribuenti. Non ha maggior consistenza la considerazione contenuta nel ricorso che la potestà di legiferare non può costituire un'appendice dell'autorità tutoria e che nulla ha di comune con essa. La legge del 26 luglio 1868 delegò poteri legislativi al Governo del re, non alla Deputazione provinciale, a cui commetteva soltanto il compito di proporre il regolamento sulla tassa di famiglia, appunto perchè esercitando la potestà tutoria conosceva le condizioni e i bisogni dei Comuni e dei contribuenti.

Gli atti parlamentari rammentati genericamente nel ricorso non assistono la tesi propugnata da esso.

Attesochè adunque è dimostrato che la proposta dei regolamenti sulla tassa di famiglia fu affidata alla Deputazione provinciale come autorità tutoria dei Comuni, e che quindi in virtù dello art. 64 della legge del 30 dicembre 1888 tale attribuzione è passata alla Giunta provinciale amministrativa.

Per questi motivi, ecc.